



## Split Payment

### Premessa normativa

Lo split payment è stato introdotto con l'art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014, la quale ha inserito nel d.P.R. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, Stato o enti pubblici.

Lo split payment consiste, sostanzialmente, in un meccanismo di scissione dell'IVA, in base al quale, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcune amministrazioni pubbliche per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi.

In pratica, si assiste ad una "scissione" tra il cedente/prestatore, soggetto che secondo le regole ordinarie è il debitore d'imposta e il cessionario/committente (PA) a cui viene attribuito l'onere di versare l'imposta.

Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario.

### Soggetti interessati

Le pubbliche amministrazioni interessate alla norma sono le seguenti:

- ✓ Stato e organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- ✓ enti pubblici territoriali (regioni, comuni, etc.) e consorzi tra essi;
- ✓ camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- ✓ istituti universitari;
- ✓ aziende sanitarie locali;
- ✓ enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- ✓ enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza.

Il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni per le quali le suddette amministrazioni non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

Il decreto attuativo (art. 1) stabilisce che il nuovo regime va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita (art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972).



## Obblighi in capo ai cedenti/prestatori

Nel dettaglio, i fornitori delle pubbliche amministrazioni:

- devono emettere regolarmente la fattura rispettando le indicazioni prescritte dall'art. 21, D.P.R.n. 633/1972 e apponendo l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima;
- devono registrare la fattura secondo gli ordinari termini indicati dagli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 633/1972;
- non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata nella fattura, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale)

## Obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni:

Versamento dell'IVA:

- distintamente per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il giorno 16 di ciascun mese, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

## Decorrenza

Il Decreto attuativo ha precisato che:

- Le nuove norme si applicano alle operazioni fatturate **a partire dal 1° gennaio 2015**, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data.

Tuttavia, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene concesso alle amministrazioni interessate di accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, versamento che, comunque, deve avvenire entro il 16 aprile 2015.



## Modalità operative

Con la versione 13.01 la procedura è stata integrata per la gestione di tale novità normativa.

Sono state apportate delle modifiche alle seguenti tabelle:

- Causali contabili
- Codici IVA

### Tabella gruppo - Causali contabili

Nella tabella gruppo “Causali contabili” del gruppo DEMO - Contabilità Imprese e Professionisti, sono state rilasciate le seguenti causali di tipo “Split Payment”:

- ✓ V60 - “Emessa nostra fattura Split Pay” - “Em. Ns/Fatt IVA Split Pay”
- ✓ V61 - “Emessa nota cred a cliente Split Pay” - “Em. NS/NC Split Pay”
- ✓ V62 - “Emessa nota cred in c/fatt Split Pay” - “Em. NC c/fatt Split Pay”



Causale V60 Emessa Nostra Fattura Split Pay

Modifica 1/3

Generale IVA Abilitazioni Controlli Proposte Professionisti

**Dati generali**

Codice: V60

Descrizione estesa: Emessa Nostra Fattura Split Pay

Descrizione: Em. Ns/Fatt IVA Split Pay

**Tipo causale**

Normale  Apertura  Chiusura  Rettifica  IVA normale

IVA CEE/Reverse Charge  Incasso  Insoluto  Pagamento

Nota variazione cliente in conto fattura  Nota variazione fornitore in conto fattura

Parcella professionisti vendita (prof.)  Fattura fornitore (prof.)

Nota variazione cliente in conto fattura (prof.)  Nota variazione fornitore in conto fattura (prof.)

Incasso parcella professionisti vendita (prof.)  Pagamento fattura fornitore (prof.)

Insoluto (prof.)  IVA CEE/Reverse Charge (prof.)

**Ritenute**

Gestione ritenute  Versamento ritenuta  Versamento contributo INPS

**Gestione Split Payment**

Split Payment

**Gestione regime del margine**

Regime del margine Tipo: [ ]

**Gestione IVA ad esigibilità/detraibilità differita**

Gestione IVA ad esigibilità/detraibilità differita

Chiusura ratei e risconti  Documenti competenza professionisti

Fatture da ricevere/emettere  Gestione cespiti

Apertura somme non pagate/incassate  Incasso al lordo ritenuta d'acconto

La modifica di una tabella di gruppo influenza tutte le aziende del gruppo

La nuova opzione “Split Payment” è attiva solo per i seguenti tipi di causali:

- ✓ IVA normale e fattura cliente
- ✓ IVA normale e nota credito cliente
- ✓ IVA normale e nota debito cliente
- ✓ Nota di variazione cliente in conto fattura e nota credito cliente
- ✓ Nota di variazione cliente in conto fattura e nota debito cliente



## Tabella generale - Codici IVA

Nella tabella Codici IVA sono stati rilasciati i seguenti nuovi codici IVA:

- ✓ S50 IVA AL 04% - split payment
- ✓ S51 IVA AL 04% - cessione beni ammort. split payment
- ✓ S60 IVA AL 10% - split payment
- ✓ S61 IVA AL 10% - cessione beni ammort. split payment
- ✓ S70 IVA AL 22% - split payment
- ✓ S71 IVA AL 22% - cessione beni ammort. split payment

## Tempificazione attività

Per consentire la registrazione delle fatture emesse in regime di Split Payment nei confronti dell'ente pubblico, con il software di Contabilità occorre:

- 1) creare le nuove causali
- 2) eseguire le registrazioni a prima nota
- 3) stampare la liquidazione IVA

### 1) Creazione nuove causali

Le nuove causali riportate nei paragrafi precedenti, sono state rilasciate solo nei gruppi DEMO.

Per riportarle automaticamente nei gruppi utenti creati prima della versione 13.01, è possibile eseguire la funzione "Allinea Causali" richiamabile dal menu Servizi/Allineamento Piano dei conti. Per maggiori dettagli in merito si rinvia alla lettura del documento "Modalità operative - Allineamento Piano dei Conti ([MAN-7WME6933666](#))"




## 2) RegISTRAZIONI a Prima Nota


Effettuare le registrazioni a prima nota utilizzando le appropriate causali e gli appositi codici iva Split Payment

In fase di registrazione, utilizzando causali di tipo "Split Payment", è possibile utilizzare solo i codici iva di tipo "Split Payment" e/o codici IVA con aliquota zero.

Se si utilizza un codice IVA che non rispetta le caratteristiche sopra indicate, all'atto della selezione dello stesso, viene visualizzato un messaggio di avviso (bloccante in fase di salvataggio a prima nota):




I codici IVA di tipo Split payment possono essere utilizzati esclusivamente con le causali che hanno selezionato l'opzione "Split payment". In tutti gli altri casi, se selezionato un codice IVA di tipo di split payment, viene visualizzato il seguente messaggio di avviso (bloccante in fase di salvataggio a prima nota):





## Controllo sulla data documento

La normativa prevede che la gestione dello split payment si applica alle fatture emesse dal 01/01/2015. Pertanto, se selezionata una casuale con l'opzione split payment e la data di documento è precedente al 01/01/2015 (fino al 31/12/2014), viene visualizzato il seguente messaggio di avviso (bloccante in fase di salvataggio a prima nota):



## Sviluppo contabile

La normativa prevede che nell'ambito di una fattura emessa nei confronti dell'ente pubblico, l'IVA, seppur valorizzata, deve essere azzerata e non abbia impatti sull'importo della scadenza

Per applicare ciò, occorre utilizzare le causali di tipo "Split Payment"

## Fattura cliente

In una registrazione di emessa fattura "normale", lo sviluppo contabile è il seguente:

Conto	Dare	Avere	
Cliente	1000		
Ricavi		1000	
IVA c/vendite		200	
<b>Totale</b>			<b>1200</b>



La registrazione della fattura emessa utilizzando causali di tipo “Split payment”, invece avrà il seguente sviluppo contabile:

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cili/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
09/02/2015	50217	09/02/2015	78	09/02/2015	V60	Emessa Nostra Fattura Split Pay		
110101	000228	Cliente PA				FT.78 Cliente PA	1.000,00	
51010101		Ricavi delle vendite Italia		S70 - IVA 22% Split		FT.78 Cliente PA		1.000,00
274101		IVA c/Vendite				FT.78 Cliente PA		220,00
274101		IVA c/Vendite				FT.78 Cliente PA	220,00	
<b>Totale parziale</b>							<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>

- ✓ il cliente viene aperto in “dare” per il solo importo netto dell’imponibile;
- ✓ il conto IVA viene movimentato sia in dare che in avere;
- ✓ la scadenza e la partita risultano aperte per il reale credito nei confronti del cliente, senza la necessità di ulteriori giroconti
- ✓ Verrà generata una scadenza per l’importo al netto dell’IVA.

### 3) stampare la liquidazione IVA

La normativa prevede che nell’ambito di una fattura emessa nei confronti dell’ente pubblico, l’IVA, seppur valorizzata, venga azzerata e non abbia impatti sul conteggio della liquidazione IVA.

Nella stampa della liquidazione IVA, le operazioni per le quali è stato utilizzato un codice IVA di tipo split payment, non influenzano il conteggio dell’imposta.

- ✓ Stampa liquidazione IVA senza dettaglio

Il totale dell’imposta a credito relativa ai codici IVA split payment, viene riportato anche come IVA a debito (l’IVA si azzerà), rimane a zero l’imponibile a credito.

Fordaliso S.p.A. ( P. IVA 44506066333 , C.F. 0454645786333 )

LIQUIDAZIONE IVA DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015

Descrizione IVA	A DEBITO Importo	Imposta	A CREDITO Importo	Imposta	Impon. non detr.	Imposta non detr.
REGISTRO IVA VENDITE						
Split pay 22%	1.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>1.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REGISTRO CORRISPETTIVI						





✓ Stampa liquidazione IVA con dettaglio

Al termine di ogni fattura, viene riportata la dicitura “Split Payment” e l’importo dell’IVA con segno contrario a quello della fattura, in modo tale da azzerare l’IVA.

- la riga del “Totale” alla fine del movimento, riporta esclusivamente il valore dell’imponibile
- nel riepilogo del registro, l’imposta, in caso di presenza di sole fatture split payment, viene riportata a zero:

DETTAGLIO LIQUIDAZIONE IVA										
REGISTRO IVA VENDITE										
PERIODO DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015										
Data Reg	Movim	Protocollo	Num Doc	Data Doc	Codice	Descrizione	Importo	Rif. IVA	Imposta	
05/02/2015	50214	7	7	05/02/2015	000002	cliente 1	1.000,00	22	220,00	
							Totale	1.000,00	Split Payment -220,00	
RIEPILOGO REGISTRO IVA VENDITE										
PERIODO DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015										
IVA Aliquota				Imponibile			Imposta			
SP 22 Splitpay22%				1.000,00			0,00			
Totale Imponibile				1.000,00						
Totale Imposta				0,00						
Totale Non Imponibile				0,00						
Totale Esente				0,00						
Totale Escluso				0,00						